




AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO



Progetto esecutivo

Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine.

Capitolato

1.4

REVISIONI

1	
2	
3	

Capitolato speciale d'appalto
norme generali

Redatto da:

ing. Saverio Spatafora

geom. Aldo Risola

geom. Francesco Prestia

Il Responsabile del Procedimento

ing. Maria Carmela De Maria



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Servizio relativo ai "Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine".

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI

PREMESSA

La maggior parte dei vettori che fanno scalo sul porto di Gioia Tauro sono navi di ultima generazione, con una profondità media di pescaggio di 16 m, per cui vi è la necessità di effettuare un piano di manutenzione tale da garantire il mantenimento delle quote dei piani di pescaggio al fine di eliminare l'indeterminatezza sulla capacità di attracco che potrebbe produrre, oltre ad una ridotta funzionalità del porto, un ingente danno economico all'intera struttura.

L'autorità Portuale di Gioia Tauro con il presente progetto intende rendere sempre efficiente l'utilizzo delle banchine del porto di Gioia Tauro:

Considerato che

- le dune si formano, prevalentemente parallelamente alla banchina est;
- le dune sono create dallo spostamento di masse di sabbia da un punto ad un altro;
- le dune sono causate probabilmente dall'azione dinamica delle eliche, delle grandi navi, durante le manovre di partenza ed attracco al porto.

L'intervento di manutenzione, per l'analisi effettuata, non prevede l'asportazione di sabbia dal fondale marino ma soltanto uno spianamento dei fondali mediante lo spostamento dei sedimenti presenti.

Per quanto sopra è stato previsto un piano di manutenzione triennale dei fondali del porto di Gioia Tauro, con 18 interventi che prevedono una manutenzione complessiva del canale e ulteriori interventi puntuali. L'attività di manutenzione annuale prevede 6 interventi con cadenza bimestrale a partire dal primo intervento e comunque le modalità, da realizzarsi nell'arco dei tre anni, dovranno essere effettuate secondo le indicazioni di questo Ente.

I tempi fissati per il primo intervento di manutenzione decorrono dopo 15 giorni dalla consegna dei lavori, ciò per consentire l'arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. Per i restanti interventi l'attività di manutenzione dei fondali sarà effettuata bimestralmente per come stabilito dal cronoprogramma degli interventi predisposto dalla ditta appaltatrice ed accettato dall'Ente. Oltre agli interventi di manutenzione bimestrale sono previsti degli ulteriori interventi, se ritenuti necessari per la sicurezza della navigazione da effettuarsi su richiesta della stazione appaltante.

Il presente capitolato contiene le norme generali che regolano l'appalto per l'esecuzione del servizio relativo ai **"Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine"**.

Le norme presenti nel presente Capitolato speciale d'appalto vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio relativo ai **"Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine"**.

L'appalto riguarda la manutenzione dei fondali marini:

- A) mediante spianamento delle dune sottomarine che si formano nel porto canale di Gioia Tauro generate dall'azione dinamica delle eliche delle navi in fase di manovra senza l'asportazione di sabbia dal fondale marino;
- B) eventuali interventi puntuali per lo spianamento di singole dune o ulteriore intervento di livellamento fondali con draga autocaricante e autorefluyente.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all'interno dell'area di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente. L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità della buona esecuzione.

Pertanto, durante la manutenzione dei fondali mediante lo

spianamento delle dune sottomarine, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo lordo del progetto ammonta ad € 3.500.000,00 come risulta dal seguente prospetto:

6 interventi con draga autocaricante	€ 1.728.000,00
12 interventi con mezzo marittimo	€ 768.000,00
Costo mezzo di supporto	€ 40.000,00
Sommano i lavori a base d'asta	€ 2.536.000,00
Somme a disposizione:	€ 964.000,00
Importo totale progetto	€ 3.500.000,00

L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad Euro 2.536.000,00 soggetti a ribasso d'asta:

L'attività risulta esente I.V.A. a fronte dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 continua ad applicarsi quanto previsto la parte 2 del titolo 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per cui i lavori del presente progetto possono essere così classificati:

Cat. OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 2.536.000,00
TOTALE	€ 2.536.000,00

Per la tipologia dei lavori, dragaggio, gli oneri di sicurezza sono esclusi ai sensi di quanto contenuti nel D.lgs. n. 81 del 2008.

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- elaborare i rilievi batimetrici del fondale marino, del porto canale di Gioia Tauro, di prima e seconda pianta necessari verificare il buon esito dell'intervento assumendosene la piena responsabilità tecnica;
- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione degli interventi previsti in progetto (Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo, Enti Militari, ecc.); anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'intervento, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni dei tempi contrattualmente offerti l'esecuzione dei lavori;

Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla manutenzione dei fondali non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.

In particolare, l'Ente appaltante si riserva di effettuare, anche dopo la stipula del contratto e prima della data di inizio dei lavori da eseguirsi in una seconda fase, a causa di un eventuale ritardo o impossibilità nella consegna di alcune aree per i motivi previsti nel successivo art. 8 del presente Capitolato, la suddivisione a lotti dei tratti di fondali sotto banchina, secondo i metri lineari disponibili, di tutti i lavori relativi allo spianamento delle dune sottomarine, che per ciò l'appaltatore non potrà avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell' art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della manutenzione dei fondali ad esso affidata e degli interventi puntuali, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione è a corpo ed è da considerarsi fisso ed invariabile.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o attrezzature e mezzi.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori di manutenzione, verificarne la corretta esecuzione ed effettuare misurazioni.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG7 Opere Marittime e lavori di dragaggio

Il servizio di manutenzione triennale dei fondali adiacente le banchine del porto di Gioia Tauro, prevede 18 interventi, sei per ogni annualità. Il cronoprogramma degli interventi prevede una decorrenza bimestrale a partire dal primo intervento. I diciotto interventi previsti nell'arco dei tre anni avranno cadenza bimestrale. All'interno del servizio di manutenzione triennale sono previsti almeno due interventi annui da eseguirsi con draga del tipo TSHD, (draga a strascico semovente autocaricante autorefluyente), di idonea potenza e, se necessari, eventuali ulteriori interventi con draga o puntuali. Gli interventi puntuali dovranno essere realizzati dall'impresa appaltatrice entro 5 giorni dalla richiesta effettuata dall'ente.

Gli ulteriori interventi di cui sopra sono stati quantificati nelle somme indicate nel quadro economico come lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. L'amministrazione non avendo contezza del numero di interventi necessari nell'arco temporale del contratto, legati anche alla tipologia e al numero dei vettori che solcano il porto ha previsto, nell'arco dei tre anni, un importo massimo di € 864.000,00 da destinare per gli ulteriori interventi rispetto a quelli programmati con il presente bando nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione degli interventi.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;

L'intervento della manutenzione bimestrali e degli interventi puntuali, sui fondali limitrofi alle banchine e non, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo del progetto

e dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 93 del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui ai comma 2 e 3 dell'articolo sopra richiamato.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 103, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo intervento in applicazione di quanto previsto al comma 5 del dell'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016..

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria come previsto al comma 3 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 in favore dell'Ente appaltante.

Per la natura delle opere per il pagamento della rata di saldo, non verrà applicato il comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, e

quindi la rata di saldo non sarà subordinata alla prestazione di una polizza fidejussoria; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica della buona esecuzione dei lavori mediante la produzione del rilievo di seconda pianta a seguito dell'ultimo intervento effettuato.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, esclusi solo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori, anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo, Ispettori dell'ISPESL).

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti impegnati direttamente nell'appalto;
- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dalla Committente e loro dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- progettisti e/o collaboratori esterni;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 500.000,00 e non superiore a 5.000.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella

polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n° 145 del 19/04/2000);
- b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali;
- c) Specifica rilievi batimetrici;
- d) Relazione tecnica - Analisi prezzi - Quadro economico;
- f) le polizze di garanzia
- g) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto di cui all'elenco allegati anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati unitamente agli altri atti contrattuali.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici

Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

1. Il nuovo codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
3. Il codice Ambiente D.lgs. n. 152 del 03.04.2006.
4. Il DPR 207/2010 per come disposto dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Il Decreto n. 173 del 15 luglio 2016, L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare in fase di gara la seguente documentazione:

1. Scheda recante le caratteristiche tecniche del mezzo che dimostrino la funzionalità dello stesso per la manutenzione oggetto dell'appalto con indicazione delle produzioni che hanno portato alla determinazione del tempo di esecuzione;
2. Certificato rilasciato dal competente Ufficio di iscrizione, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'offerta, da cui risulti il nominativo dell'armatore;
3. Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge (nel caso in cui l'offerente non sia il proprietario o l'armatore) di messa a disposizione dei mezzi, in via esclusiva, per l'esecuzione degli interventi bimestrali di livellamento secondo il cronoprogramma presentato dall'impresa da parte del proprietario o armatore;
4. Dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità è in perfetta efficienza ed in classe e pronto all'impiego entro 15 giorni del primo intervento e bimestralmente secondo il cronoprogramma presentato dall'impresa;
5. Dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità è in perfetta efficienza ed in classe e pronto all'impiego dalla chiamata per effettuare l'eventuale intervento puntuale che dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla richiesta;
6. Certificato del RINA o di altro Istituto classificatore riconosciuto che dimostri l'idoneità dei mezzi marittimi proposti per l'intervento.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto

Il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

Per la natura del servizio le attività non sono subappaltabili.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante procederà alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia: (L. 27/12/1956 n. 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n. 486; D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 136/2010.

Art. 8

Stipula contratto e Consegna dei lavori

L'aggiudicazione definitiva del servizio relativo ai "Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine" avverrà solo dopo l'autorizzazione al livellamento dei fondali marini da parte degli enti competenti.

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'inizio dei lavori potrà avvenire per motivi di sicurezza della navigazione subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

La consegna sarà effettuata per ogni intervento vista la specificità del servizio e il tipo di appalto. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è da intendersi quella del verbale di consegna relativo al primo intervento. Gli interventi successivi al primo avranno cadenza bimestrale e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi sarà come di seguito riportato:

- livellamento mediante draga 5 gg dall'inizio dell'intervento;
- livellamento mediante altro mezzo marittimo 10 gg dall'inizio dell'intervento.

I suddetti tempi potranno subire delle variazioni in funzione dell'operatività dei tratti di banchina interessati dal livellamento e per come disposto dalla Direzione dei Lavori.

Per gli interventi puntuali, se necessari, è previsto che il mezzo marittimo inizi l'intervento entro 5 giorni dalla richiesta.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dall'Ente appaltante alla Impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo all'Ente appaltante le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto, l'Impresa dovrà, prima di iniziare l'attività di manutenzione dei fondali attraverso il livellamento delle dune sottomarine presenti sul sottofondo, eseguire un

proprio rilievo batimetrico di prima pianta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei tratti di fondale sotto banchina per i lavori di che trattasi sarà effettuata, come già detto, a lotti.

Nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna dei vari tratti, ovvero nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interferenze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000.

Art. 9

Programma dei lavori

L'Impresa si obbliga al rispetto dei tempi complessivi offerti per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione ordinaria e degli interventi puntuali per il servizio relativo ai **"Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine"**.

Il cronoprogramma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare i tempi fissati nello stesso.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 28.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Qualora risulti che la manutenzione dei fondali marini adiacenti alle banchine del porto non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta tecnica e dei tempi.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

L'Impresa è tenuta ad avere un responsabile, regolarmente iscritto all'Albo di competenza, munito di procura autentica, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e specificatamente:

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera c\), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008](#) deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso responsabile, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo

anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 13

Permessi e relativi nulla osta

Il servizio di manutenzione ricade in aree già del demanio dello stato.

Prima dell'inizio delle attività la ditta appaltatrice, dovrà avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) della Capitaneria di Porto e degli altri enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici oggetto di intervento.

In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire alcun intervento che coinvolga direttamente o no gli interventi soggette alle autorizzazioni medesime.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente appaltante in dipendenza di limitazioni all'utilizzo delle banchine.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese tutte le pratiche, le documentazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutte le prescrizioni imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo dei tratti di banchina.

Art. 14

Tempo utile per l'ultimazione degli interventi - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimato ogni intervento oggetto del presente appalto, è determinato in base all'offerta tempo che, in via preliminare, è stato stimato in progetto pari a gg. 5 per gli

interventi da realizzarsi con draga e gg 10 per quelli da realizzarsi con altro mezzo marittimo.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intervento di manutenzione, con riferimento al singolo intervento, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a un (1) millesimo dell'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'attività da prestare bimestralmente, per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 341 legge 20/05/1865 n° 2248.

Le penali saranno trattenute nel pagamento della rata relativa all'intervento in cui si è verificato il ritardo. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per gli interventi bimestrali e puntuali.

È prevista la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare l'intervento, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha offerto. L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione, taluni interventi, la cui esecuzione venisse ad interessare il traffico portuale.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni interessate, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'Ente appaltante ha la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte delle banchine su cui sia stata eseguita la manutenzione dei fondali prendendole in consegna mediante apposito verbale. Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione. L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori bimestrali. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione della contabilità. Prima dell'emissione della

contabilità la ditta dovrà trasmettere il rilievo batimetrico dei fondali marini del porto canale interessato della manutenzione.

Art. 15

Contabilità dei lavori

La contabilità del servizio verrà tenuta secondo le norme previste al titolo IX capo I e II del D.P.R. n. 207/10 per come disposto dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016. La Direzione Lavori, a fine di ogni intervento provvederà a redigere lo stato di avanzamento secondo la tipologia dell'intervento effettuato allo scopo di procedere alla liquidazione di quanto maturato. Alla maturazione dello stato di avanzamento l'Impresa potrà iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, come prescritto dal successivo art. 30, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo. La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici. Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente appaltante o previste dal presente capitolato sono poste a carico dell'appaltatore e verranno effettuate direttamente all'atto del pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.

Art. 16

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, per come disposto dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esecuzione dell'ultimo intervento, si redigerà il verbale di ultimazione e si darà luogo alla compilazione del conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del D.P.R. n. 207/2010 per come disposto dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento, di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione della verifica di conformità, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 per come disposto dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente capitolato.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di apposita garanzia

fidejussoria, come previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 **Pagamenti**

A titolo di pagamenti in acconto saranno erogate all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. L'importo da liquidare sarà predisposto a secondo la tipologia dell'intervento effettuato al netto del ribasso offerto.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dell'intervento, in base alle risultanze del rilievo di seconda pianta, si darà luogo all'emissione del relativo certificato di pagamento.

Trattandosi di interventi singoli da realizzarsi con mezzi nautici che hanno cadenza bimestrale e di cui non è previsto l'impianto di cantiere a terra, l'amministrazione, considerata la tipologia degli interventi con inizio e fine per ogni intervento ha escluso la possibilità di erogare l'anticipazione all'Impresa.

Sempre per la natura dell'appalto non sarà effettuata la trattenuta dello 0,5% per come previsti dal comma 5 dell'art. n. 30 del D.lgs. 50/2016 considerato che ogni intervento è paragonabile ad un lotto funzionale; alla fine di ogni intervento verrà redatta la verifica di conformità.

Il pagamento della rata sarà possibile dopo la verifica di cui sopra e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

I certificati di pagamento delle rate devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione.

Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi revisionali. I lavori sono appaltati a corpo.

Art. 18 **Collaudi e pagamento del saldo**

Alle operazioni di verifica di conformità hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha effettuato la manutenzione dei fondali del porto di Gioia Tauro.

Non appena ultimato ogni intervento di manutenzione, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione necessaria, invita l'Ente appaltante a prendere in consegna le aree oggetto dell'intervento.

Tale consegna verrà effettuata contestualmente con il verbale di fine lavori redatto in contraddittorio, corredato di rilievi di prima e seconda pianta.

L'Impresa esecutrice si obbliga di intervenire immediatamente al livellamento dei fondali nel caso di esito negativo dalla valutazione scaturita tra il rilievo batimetrico di prima pianta e di seconda pianta.

Art. 19

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165, e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate.

Art. 20

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa di riferimento - assicurativi ed infortunistici.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti di cui sopra in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

- 1) Provvedere allo spianamento delle dune sottomarine dei fondali con i relativi mezzi, tempi e costo indicati nell'offerta tecnica ed economica. La ditta è obbligata a trasmettere tutte le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati nell'offerta tecnica.
- 2) Provvedere allo spianamento degli interventi puntuali con i relativi mezzi, tempi e costo indicati nell'offerta tecnica ed

economica. La ditta è obbligata a trasmettere tutte le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati nell'offerta tecnica.

- 3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- 4) L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 5) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

- 6) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale.
- 7) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23.

- 8) I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per come previsto dal D.lgs 81/2008, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
- Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:
- il piano operativo di sicurezza.
- 9) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti
- 10) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione dello spianamento dei fondali, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
- 11) L'appaltatore dovrà pure provvedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori ad ottenere le dovute autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.
- 12) Le prestazioni di personale idoneo, delle attrezzature e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti e misurazioni compreso, la messa a disposizione di una idonea imbarcazione della lunghezza minima di 6,00m con motore da min 40 cv. Iòl mezzo
- 13) Provvedere per tutta la durata dei lavori, alla fornitura dell'equipaggiamento di cantiere necessario a tutto il personale interno all'ente addetto all'assistenza, sorveglianza, contabilità e Direzione Lavori, ivi compresa la

disponibilità di una idonea imbarcazione con le seguenti caratteristiche: tipologia cabinato/semicabinato; lunghezza minima di 6,00m; motore da 100 cv. Sostenenandone pure le spese di funzionamento (carburanti, lubrificanti, ricambi, riparazioni) e di manutenzione. Ad ultimazione dei lavori detta imbarcazione rimarrà nella disponibilità della stazione appaltante.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante.

Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 21

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire gli interventi di che trattasi in conformità a quanto stabilito nell'offerta tecnica.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione della manutenzione dei fondali in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

- 01) Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:
 - spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;
 - l'osservanza dei regolamenti: del codice della navigazione e quanto altro concerne l'esercizio e la esecuzione degli interventi;
- 02) la custodia diurna e notturna del cantiere;
- 03) consentire, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dall'intervento e per tutta la durata di questi ultimi, il transito delle navi.
- 04) eseguire per ogni singolo intervento di spianamento delle dune sottomarine dei fondali del porto canale di Gioia Tauro il rilievo batimetrico dei fondali di prima pianta al fine di verificarne l'eventuale scostamento rispetto a quello dal effettuato e fornito dall'Autorità Portuale, secondo gli ordini della Direzione Lavori. Successivamente, alla fine dell'intervento, la ditta appaltatrice dovrà eseguire il

rilievo batimetrico dei fondali di seconda pianta al fine di accertare la buona riuscita dei lavori.

- 05) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.
- 06) Qualora nel corso dei lavori siano ritrovati reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della legge 1° giugno 1939 n° 1089, l'Impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per causa di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato Generale).

Art. 22

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte della Direzione dei Lavori e/o dell'Ente appaltante non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante

l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, dalle norme del DPR n. 207 del 05/10/2010 di cui alle disposizioni transitorie dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa é tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dal Decreto 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna ad eseguire, su disposizione sia della Direzione Lavori che dell'Ente appaltante, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi parziali anche in corso d'opera.

Negli adempimenti procedurali a carico dell'Impresa, secondo quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si intendono comprese anche tutte le attività richieste per l'utilizzazione delle opere.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 23

Prezzi di elenco

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per attuare i 18 interventi di livellamento dei fondali ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 24

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. Non è ammessa la clausola di indicizzazione.

Art. 25

Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Art. 26

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 del DPR 207/2010 per come previsto dalle disposizioni transitorie dell'art. 216 del D.lgs.50/2016.

La riserva deve essere iscritta ed esplicativa, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applica quanto previsto al comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

L'esame delle riserve avverrà all'emissione della rata prevista per ogni intervento e precisamente in sede di liquidazione della rata equivalente ognuno ad uno stato finale, con le modalità previste dall'articolo 32 del Capitolato Generale (145/2000).

A seguito della emissione del certificato di pagamento, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del

DPR 207/2010 per come previsto dalle disposizioni transitorie dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale. In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 28

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

- a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;
- b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potrà dare seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi prima riportate;
- d) **quando la ditta non ottemperi a quanto contenuto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;**
- e) in tutti gli altri casi sotto indicati ma puramente indicativi e non esaustivi:
 - cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
 - abbandono del cantiere;
 - Inizio dell'attività di livellamento oltre 6 giorni dal tempo offerto ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;

- esecuzione di opere in subappalto non ammesso per i seguenti lavori;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 109 e 110 di cui al D.lgs. n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei

cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 121 del Regolamento). Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore

anche in ordine alla risoluzione d'ufficio o all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto in seguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente appaltante.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

Art. 29

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, secondo le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016, escluso ogni altro compenso.

Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere già eseguite si terrà conto degli eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 30

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n. 196/2003, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 31

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;
- l'IVA sui pagamenti è esente ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73.

Art. 32

Accredito della anticipazione

È esclusa per il presente contratto il pagamento dell'anticipazione.